

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

200° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2002

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	6
5 ^a - Bilancio.....	»	35
7 ^a - Istruzione.....	»	46
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	49

Commissione straordinaria

Diritti umani.....	<i>Pag.</i>	55
--------------------	-------------	----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	61
Regolamento.....	»	3

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato.....	<i>Pag.</i>	68
--------------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	69
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	70
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	»	75

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	76
--------------------	-------------	----

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2002

5^a Seduta

Presidenza del Presidente

PERA

La seduta inizia alle ore 13,40.

Il PRESIDENTE espone l'esigenza di avviare un processo di riforma che consenta l'adeguamento dell'assetto regolamentare ai mutamenti intervenuti negli ultimi anni nel quadro politico-istituzionale.

Illustra quindi le linee direttrici di una possibile riforma che configuri uno «Statuto del Governo in Parlamento», da un lato, e uno «Statuto della Opposizione», dall'altro. Tali linee sono contenute in un documento che il Presidente contestualmente consegna ai componenti della Giunta, preannunciandone l'invio in pari data ai Presidenti dei Gruppi parlamentari e ai Vice-Presidenti del Senato.

Prendono quindi la parola i senatori MANCINO, VILLONE, D'ONOFRIO, IOANNUCCI, MANZELLA, GIULIANO e PERUZZOTTI. Ad essi replica il PRESIDENTE, il quale rinvia l'esame del merito del documento ad una successiva riunione.

La seduta termina alle ore 14,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2002

199^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MAGNALBÒ

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MAGNALBÒ rammenta il regime di pubblicità dei lavori, mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno, già seguito in precedenti occasioni di procedure informative, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del Ministro per le politiche comunitarie

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 9 ottobre.

Il ministro BUTTIGLIONE svolge alcune considerazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Seguono i quesiti posti dal presidente MAGNALBÒ e dal senatore MANZELLA.

Risponde il ministro BUTTIGLIONE.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per essere intervenuto all'audizione e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2002

130^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REDIGENTE**(1487) Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario**(1440) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza**(Seguito della discussione congiunta e rinvio)*

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta notturna di ieri.

Il senatore CALVI, dopo aver sottolineato che sui provvedimenti in titolo le varie forze politiche hanno espresso le loro valutazioni, anche di politica del diritto, constata la profonda convergenza che si è registrata in Commissione nella prospettiva della stabilizzazione dell'istituto regolato dall'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975. In particolare, è apprezzabile lo sforzo compiuto in direzione di una soluzione normativa che fosse altresì rispettosa delle indicazioni emerse nelle diverse pronunce della Corte costituzionale: si è così tentato di realizzare un equilibrio tra la necessità di una tutela sociale che impedisse i collegamenti fra le organizzazioni mafiose e l'interno degli istituti penitenziari con il rispetto dei diritti individuali riconosciuti dalla stessa Carta costituzionale, che stabilisce che le misure privative della libertà non possono avere carattere meramente afflittivo, ma devono essere strumento di recupero. Appare altrettanto meritevole la modifica, sollecitata anche dal Gruppo dei Democratici di sinistra, volta a subordinare esplicitamente l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-bis alla verifica della sussistenza di collega-

menti esterni con il mondo criminale di appartenenza. In conclusione, considerato che certamente gli emendamenti potranno consentire un ulteriore miglioramento del testo in discussione, sottolinea che il Gruppo dei Democratici di sinistra è solidale con l'impegno assunto dalla Commissione verso la riforma di tale importante istituto.

Il senatore AYALA, dopo avere ricordato che nella Commissione antimafia sono state espresse già chiare posizioni riguardo alle previsioni contenute nei provvedimenti in discussione, sottolinea l'importanza che tali proposte rivestono anche come segnale dato ai vertici delle organizzazioni mafiose, attualmente ristretti secondo la misura prevista dall'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975. In tal senso, è opportuno proseguire su una strada nella quale si è registrata una condivisione trasversale a tutte le forze politiche: ciò rappresenta l'aspetto politicamente più rilevante perché dimostra l'attenzione del Parlamento verso una risposta severa nei confronti delle organizzazioni mafiose, così tenendo conto, tra l'altro, anche delle indicazioni circa segnali preoccupanti evidenziati, ad esempio, dal rapporto semestrale della Direzione investigativa antimafia.

Nel merito, esprime la convinzione che il lavoro fin qui svolto troverà momenti di accordo anche nell'ultima fase di votazione degli emendamenti, nella considerazione che verrà riconfermato uno degli aspetti più significativi del testo licenziato in sede referente, cioè la stabilizzazione dell'istituto che fu inserito nell'ordinamento penitenziario, tramite decretazione d'urgenza, dopo la stagione culminata con le stragi del 1992. Tuttavia proprio in quella esperienza è insito uno dei limiti caratteristici della lotta che lo Stato ha intrapreso contro le organizzazioni mafiose, poiché quando esso ha inteso dare delle risposte le ha fornite soltanto attraverso interventi di natura emergenziale e ciò ha oggettivamente allontanato il momento della definitiva sconfitta di organizzazioni che, proliferando nel Paese, costituiscono una quotidiana minaccia nei confronti dell'assetto democratico. Sotto tale profilo, dunque, la riforma dell'articolo 41-*bis* verso una logica di stabilità e non più di emergenza rappresenta uno dei tasselli più importanti nella lotta contro la mafia: si tratta di un risultato dall'indiscutibile valore tecnico, ma soprattutto politico. Di fronte a tali risultati, sorprendono le dichiarazioni rilasciate di recente ad alcuni organi di stampa da parte di esponenti della maggioranza, appartenenti all'altro ramo del Parlamento, secondo i quali la riforma dell'articolo 41-*bis*, attualmente in discussione, sarebbe pregiudicata da alcuni profili di incostituzionalità. A tale riguardo, ritiene che tali asserzioni si muovono nel pendolo che oscilla tra l'ignoranza e la malafede, dal momento che non tengono conto che in più pronunce la Consulta ha dichiarato la conformità costituzionale di tale previsione, a patto che essa non si risolva in una misura meramente afflittiva. L'articolato in discussione è certamente sensibile a questi richiami, pur confermando la *ratio* dell'istituto, che è quella di ostacolare un raccordo tra i detenuti all'interno degli istituti penitenziari e le organizzazioni criminali che si trovano all'esterno.

Il senatore DALLA CHIESA condivide molte delle osservazioni formulate dal senatore Ayala, che ha giustamente richiamato le origini storiche dell'istituto, disciplinato dall'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975, il quale ha costituito una risposta importante per arginare la pericolosità dei «capi clan». Per gli appartenenti alle associazioni di stampo mafioso il carcere è vissuto infatti anche come momento di «promozione» interna allo stesso mondo della criminalità. Il carcere duro e definitivo è però incompatibile, nei fatti, con questa impostazione culturale e proprio per tale motivo esso rappresenta delle risposte più importanti anche sotto il profilo della deterrenza psicologica. I disegni di legge in titolo meritano apprezzamento da parte del Gruppo della Margherita anche perché sono sensibili a valutazioni di ordine costituzionale; pertanto, suscitano preoccupazione alcune dichiarazioni recenti rilasciate da esponenti della maggioranza alla Camera che si mostrano attenti ad un concetto distorto di garantismo che, più che essere volto al rispetto della persona umana, costituisce di fatto uno strumento pretestuoso per offrire impunità a chi è condannato. Su tali dichiarazioni forse sarebbe stato opportuno aprire un più ampio spazio di riflessione, tuttavia, proprio la necessità di respingerle, induce, d'altro canto, ad un'accelerazione dell'*iter* dei disegni di legge in esame.

Peraltro, la corretta applicazione dell'istituto sarà rimessa alla serietà e professionalità dell'apparato dell'Amministrazione penitenziaria, che avrà, in particolare, la responsabilità di evitare che tale misura di sicurezza non sia interpretata o in termini afflittivi o invece in termini eccessivamente blandi. In questa direzione, saranno decisive le raccomandazioni che il Ministro della giustizia rivolgerà all'amministrazione penitenziaria medesima, a conferma del fatto che è rimesso al potere esecutivo il rispetto e l'attuazione dei dettati normativi secondo le finalità dei legislatori.

In conclusione, ribadisce l'opportunità politica dell'intervento in discussione tanto più che non sono confortanti i segnali che provengono dagli altri versanti della lotta alla mafia, nei quali si registrano troppe ambiguità e tentativi di smorzare la giusta determinazione che impegna quotidianamente magistrati e forze dell'ordine nella lotta contro le organizzazioni criminali.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore Luigi BOBBIO, che sottolinea il positivo clima di convergenza che si è registrato in Commissione e che dovrebbe essere sufficiente a fugare qualsiasi timore e perplessità. Infatti, a favore della stabilizzazione dell'istituto contemplato dall'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975, militano le dichiarazioni ufficiali rilasciate dal Presidente del Consiglio, dal Vice Presidente del Consiglio, nonché dal Ministro degli interni, nella recente audizione presso la Commissione antimafia.

Interviene, quindi, il sottosegretario VALENTINO che registra con soddisfazione la convergenza maturata in Commissione su tematiche tanto delicate. In relazione alle preoccupazioni emerse in alcuni interventi in discussione generale, sottolinea che spesso dichiarazioni ambigue non provengono soltanto dai banchi della maggioranza, ma anche da quelli dell'opposizione. Tuttavia, tali prese di posizione non mutano le convinzioni che lo stesso Ministro della giustizia ha di recente manifestato nella direzione di una difesa forte e decisa dell'istituto dell'articolo 41-*bis*. L'obiettivo principale resta, in questo contesto, quello di inibire il contatto tra i vertici della criminalità mafiosa con coloro che sono ristretti nei carceri: di fronte a questa finalità gli strumenti che l'ordinamento fornisce sono obbligati, e soltanto i tempi consentiranno eventualmente di poter operare con strumenti meno intrusivi e meno dolorosi rispetto a quelli attualmente disponibili. Per quanto concerne, infine, le proposte emendative, esprime sin d'ora la convinzione che esse potranno apportare miglioramenti degni di nota nell'articolato, confermando l'impegno che il Parlamento sta attuando, al di là degli schieramenti politici, nella lotta contro la mafia.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta pomeridiana di oggi avrà luogo alle ore 14,15 anziché alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9,35.

131^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino e per l'economia e finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

(1487) Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario

(1440) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza

(Seguito e conclusione della discussione congiunta e approvazione con modificazioni degli articoli del disegno di legge n. 1487 e proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1440)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana odierna.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di ammettere tutti gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Tommaso Sodano pervenuti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti.

Si passa alla discussione degli emendamenti all'articolo 1.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.

Il presidente Antonino CARUSO illustra l'emendamento 1.1 il quale è prevalentemente una riscrittura in forma più lineare del primo periodo del comma 1 del testo approvato dalla Commissione per l'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.

Sulla proposta emendativa illustrata dal Presidente il senatore CALVI fa rilevare l'esigenza di un coordinamento con il testo vigente dell'articolo 270-bis del codice penale.

A sua volta, il senatore CENTARO propone una modifica di carattere formale.

All'esito di tali osservazioni, il PRESIDENTE modifica l'emendamento 1.1 nell'emendamento 1.1 (nuovo testo).

Il relatore Luigi BOBBIO passa ad illustrare l'emendamento 1.2, che, peraltro, ritira dopo interventi del senatore CALVI, del sottosegretario VALENTINO e del PRESIDENTE. Illustra, quindi, l'emendamento 1.5.

Il senatore TIRELLI dà per illustrati gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Il senatore ZICCONI dà per illustrato l'emendamento 1.6.

Il senatore ZANCAN dà conto dell'emendamento 1.7 sottolineandone la finalità volta a consentire al giudice di sorveglianza di apprezzare la

possibilità di concedere i benefici previsti dal nuovo comma 1 dell'articolo 4-*bis* in considerazione della limitata partecipazione al fatto commesso, sopprimendo il riferimento al requisito che tale limitata partecipazione sia accertata nella sentenza di condanna; e ciò anche in considerazione del fatto che tale eventualità deve essere tenuta separata dalle circostanze attenuanti previste dall'articolo 114 del codice penale.

Il presidente Antonino CARUSO fa notare che il testo del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis* – come riformulato dal testo in esame – considera separatamente l'ipotesi in cui sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 114 del codice penale. Conseguentemente, anche sulla base del testo attuale, è inevitabile che alla nozione di limitata partecipazione al fatto debba darsi un significato diverso.

Il presidente Antonino CARUSO illustra poi l'emendamento 1.8 che, nuovamente, si propone una più fluida e scorrevole formulazione dell'ultimo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4-*bis* come proposto nel testo licenziato nella sede referente.

Il relatore Luigi BOBBIO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 (nuovo testo) e 1.8.

Il senatore ZICCONI ritira l'emendamento 1.6.

Prendendo nuovamente la parola, il relatore Luigi BOBBIO esprime poi parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 1. In particolare per quanto attiene agli emendamenti 1.3 e 1.4 il relatore, pur essendo favorevole nella sostanza, ritiene che la questione ad essi sottesa sia meglio affrontata nella formulazione dell'emendamento 1.1 (nuovo testo) del presidente Antonino Caruso. Per quanto riguarda, poi, l'emendamento 1.7, il parere del relatore è contrario argomentando che la concessione dei benefici penitenziari in coincidenza con l'ipotesi di limitata partecipazione al fatto commesso debba appunto ancorarsi ad un quadro di riferimento preciso ed oggettivo quale appunto l'accertamento di tale circostanza, che solo la sentenza di condanna può effettuare.

Il sottosegretario VALENTINO esprime, poi, pareri conformi a quelli del relatore.

Il relatore Luigi BOBBIO ritira, quindi, il suo emendamento 1.2.

Il PRESIDENTE constata quindi la presenza del prescritto numero di senatori e mette in votazione l'emendamento 1.1 (nuovo testo) che risulta approvato. Risultano preclusi gli emendamenti 1.9, 1.3, 1.4 e 1.10.

L'emendamento 1.11, messo in votazione, è respinto.

In sede di votazione dell'emendamento 1.5 il relatore Luigi BOBBIO ne sollecita l'approvazione chiarendo che la proposta emendativa si propone di far sì che la concessione dei benefici penitenziari sia subordinata al fatto che l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata venga esclusa in modo radicale.

I senatori CALVI e ZANCAN esprimono perplessità in ordine all'emendamento 1.5 considerando che in tal modo si pongono le premesse per una vera «probatio diabolica» rendendo di fatto impossibile al magistrato effettuare giudizi prognostici o valutativi.

Il presidente CARUSO fa tuttavia osservare che l'emendamento ripristina il testo attualmente vigente, per tale fattispecie, dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e che pertanto le posizioni che si vengono delineando in senso ad esso contrario precluderebbero alla non condivisione del testo vigente.

Dopo interventi dei senatori CIRAMI – che si appella all'esigenza di evitare le cosiddette collaborazioni «part time» – ZICCONI – che si associa alle considerazioni dei senatori Zancan e Calvi – e CALVI, il quale annuncia, a titolo personale, il proprio voto contrario, l'emendamento 1.5 è messo in votazione e risulta approvato.

L'emendamento 1.12 è respinto dalla Commissione.

In sede di votazione dell'emendamento 1.7, il senatore ZANCAN lo modifica nel senso di prevedere la sostituzione delle parole «accertata nella sentenza di condanna» con le altre «desunta dalla sentenza di condanna».

Il relatore Luigi BOBBIO mantiene le proprie riserve anche rispetto alla nuova formulazione dell'emendamento ribadendo le esigenze di un riscontro oggettivo, quale può essere solo quello dell'accertamento effettuato nella sentenza di condanna dell'ipotesi di limitata partecipazione al fatto commesso. Tale ipotesi peraltro non potrà essere ricondotta alla fattispecie di cui all'articolo 114 del codice penale, essendo questa considerata separatamente nella disposizione in questione, ma piuttosto dovrà essere ricondotta a statuizioni diverse della sentenza di condanna e agli elementi di fatto ad esse connessi da, intendersi nel riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il presidente Antonino CARUSO invita il relatore a riflettere ulteriormente sulle motivazioni che lo spingono ad esprimersi in senso contrario sull'emendamento – come da ultimo modificato – emendamento che potrebbe consentire di concedere un più ampio spazio di manovra alla magistratura di sorveglianza.

Seguono ulteriori interventi dei senatori ZANCAN, CIRAMI e CENTARO.

Il senatore ZICCONI appone la firma all'emendamento 1.7 dichiarando di essere a favore dell'emendamento per le stesse motivazioni che portano il relatore ad opposte conclusioni. Infatti la situazione delineata nel testo all'esame che l'emendamento 1.7 si propone di modificare o è coincidente alla circostanza attenuante di cui all'articolo 114 del codice penale, ovvero si tratta di altra ipotesi e, in questo caso, occorrerebbe concedere un margine di apprezzamento al magistrato di sorveglianza. Pur non potendosi non prendere le mosse dall'accertamento dei fatti effettuato con la sentenza occorre riconoscere la possibilità che ai medesimi venga dato un apprezzamento mirato.

Dopo interventi del senatore CALVI e del relatore Luigi BOBBIO – i quali mettono in rilievo l'esigenza di approfondire dal punto di vista sistematico il significato dell'espressione «limitata partecipazione al fatto commesso», in particolare rispetto alle circostanze attenuanti di cui al comma 1 dell'articolo 114 del codice penale – il senatore ZANCAN sottolinea che la finalità dell'emendamento da lui presentato è appunto quella di chiarire che l'espressione in questione non coincide con la serie di circostanze attenuanti previste dalla restante parte del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis* come riformulato dal testo in esame.

Il senatore CALVI preannuncia il proprio voto contrario all'emendamento nell'ipotesi in cui il testo varato dalla Commissione nella sede referente, nella parte in cui l'emendamento 1.7 intende modificarla, si ritenga concordemente da interpretare nel senso da ultimo evidenziato dal relatore.

Il senatore ZANCAN preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito ritira l'emendamento 1.7.

Il presidente Antonino CARUSO richiama quindi l'attenzione della Commissione sul fatto che per quanto desumibile dai lavori preparatori del presente provvedimento l'espressione «limitata partecipazione al fatto commesso accertata nella sentenza di condanna» va intesa secondo quanto evidenziato nel proprio intervento dal relatore Luigi Bobbio.

Posto in votazione è, poi, approvato l'emendamento 1.8.

È conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 1.13.

L'articolo 1 è quindi approvato nel testo modificato.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore CALVI fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 e 2.29.

Il PRESIDENTE sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,29 è ripresa alle ore 15,32.

Il relatore Luigi BOBBIO illustra gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 2.11, 2.14 e 2.16.

Il senatore ZANCAN dà, quindi, conto dell'emendamento 2.4 di cui sottolinea il carattere estremamente innovativo in quanto, introducendo al nuovo comma *2-bis* dell'articolo *41-bis* dell'ordinamento penitenziario l'obbligo di sentire, oltre al pubblico ministero, anche il difensore prima di adottare le misure restrittive in esso previste intende superare il disallineamento che si è creato con il prevedere il parere di un organo non terzo come è appunto il pubblico ministero. Il riequilibrio si opererebbe pertanto acquisendo anche il parere del difensore che ben può essere in possesso di elementi utili per un più meditato utilizzo dell'istituto di cui all'articolo *41-bis*, acquisiti in una sorta di precontraddittorio, nonché ampliando – a suo avviso – il consenso sociale rispetto alla impopolarità delle misure di cui all'articolo *41-bis*. Passando, poi, all'emendamento 2.6, ne giustifica la presentazione alla luce dell'esigenza di contrastare rallentamenti procedurali legati ad un eccesso di burocraticismo e sottolinea che l'emendamento 2.7 è ad esso conseguente. L'emendamento 2.10, rifacendosi al presupposto interpretativo che sia garantito almeno un colloquio al mese anche in presenza della sospensione delle regole di trattamento, intende concedere la possibilità di una calibratura individualizzata dei colloqui nell'ambito del tetto previsto. L'emendamento 2.15, infine, tende a favorire la concessione della permanenza all'aperto senza una durata massima, fermo restando il limite minimo previsto. L'emendamento 2.12, infine, nel sopprimere il divieto di concedere un colloquio telefonico mensile con i familiari e con i conviventi prima che sia trascorso il primo anno di applicazione, si propone di ovviare ad una previsione inutilmente vessatoria.

Il senatore ZICCONI illustra poi l'emendamento 2.5 modificandolo con la soppressione della prima parte, fino alle parole «di un anno» ed insiste per la sua votazione. Dà poi per illustrati gli emendamenti 2.9 e 2.17.

Il senatore CALVI, nel dare conto dell'emendamento 2.13 sottolinea che esso intende solo proporsi la riscrittura più scorrevole del testo della lettera e) del capoverso *2-quater* del nuovo articolo *41-bis*.

Prende brevemente la parola il senatore CIRAMI per dichiarare di condividere la portata dell'emendamento 2.15 del senatore Zancan.

Il PRESIDENTE dichiara improponibile l'emendamento 2.24 perché contraddittorio e privo di portata modificativa.

Il relatore Luigi BOBBIO esprime parere contrario sugli emendamenti 2.20, 2.21 e 2.5 – richiamandosi al fatto che già nella sede referente la Commissione aveva respinto proposta analoga all'emendamento 2.5 – 2.22, 2.23 e 2.6 – chiarendo che esso risulterebbe asistemático rispetto alla temporizzazione dei provvedimenti restrittivi già prescelta dalla Commissione – 2.7, 2.25, 2.26, 2.9 e 2.12 – considerato che la norma che l'emendamento 2.12 vorrebbe sopprimere si giustifica non solo nell'ambito del sistema generale, ma proprio perché è il primo anno di sottoposizione all'articolo 41-*bis* quello che risulta più delicato – 2.27, 2.15, 2.28, 2.29, 2.17 e 2.18 – per i quali ultimi due emendamenti il relatore ritiene in particolare che non avrebbero utilità pratica – e 2.19. Quanto all'emendamento 2.4 il parere è contrario, tra l'altro, per l'esigenza di trattare il delicato argomento di un'eventuale introduzione del difensore nella procedura di sospensione delle ordinarie regole di trattamento in una sede più appropriata, senza contare, poi, la possibilità che la norma sia sfruttata in modo strumentale dagli interessati ricorrendo al noto sistema delle nomine e revoche a catena dei difensori.

Il presidente Antonino CARUSO nel prendere atto della fondatezza delle argomentazioni proposte dal relatore, ritiene peraltro l'argomento suggestivo e meritevole di essere affrontato in maniera sistematica.

Il relatore Luigi BOBBIO esprime, quindi, parere favorevole sui restanti emendamenti all'articolo 2.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 2.20 è respinto dalla Commissione.

Con separate votazioni gli emendamenti emendamento 2.1 e 2.2 sono approvati.

Con separate votazioni è respinto l'emendamento 2.21, approvato l'emendamento 2.3 e respinti gli emendamenti 2.4, 2.5, come modificato, e 2.22, 2.23, 2.6 e 2.7. L'emendamento 2.8 è approvato. Gli emendamenti 2.25 e 2.26 sono respinti.

Il PRESIDENTE con riferimento all'emendamento 2.9, seconda parte e 2.10 chiede al relatore se non voglia rivedere il parere negativo espresso al riguardo nell'ipotesi in cui le modifiche previste sembrano più idonee a garantire il detenuto o l'internato sottoposto a provvedimenti restrittivi rispetto ad una interpretazione peggiorativa sia del numero e della frequenza dei colloqui concessi sia dei tempi di permanenza all'aperto: ciò nel quadro di quella attenzione alle garanzie penitenziarie che è fra le te-

matiche più avvertite dalla Commissione. Dispone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento 2.10.

Mette, poi, in votazione l'emendamento 2.9, che è respinto, e l'emendamento 2.11, che risulta approvato. L'emendamento 2.12 è respinto dalla Commissione. Messo in votazione l'emendamento 2.14, di contenuto analogo a quello dell'emendamento 2.13, risulta approvato. L'emendamento 2.27 è respinto. In sede di votazione dell'emendamento 2.15 il senatore CENTARO ne fa rilevare il carattere di asistematicità.

Il presidente Antonino CARUSO pur prendendo atto che si tratta di tematica assai complessa, riconosce tuttavia che la eventuale eliminazione del limite massimo di due ore al giorno per la permanenza all'aperto potrebbe avere un'efficacia compensativa di altre restrizioni anche se non si nasconde il fatto che, paradossalmente, si potrebbe giungere al risultato che i detenuti sottoposti all'istituto di cui all'articolo 41-*bis* conseguirebbero un trattamento endocarcerario più favorevole dei detenuti non sottoposti a tale regime.

Dopo un intervento del senatore CIRAMI, il presidente CARUSO chiede al senatore Luigi Bobbio se non intenda rivedere il proprio parere contrario al riguardo.

Il senatore CALVI mette in rilievo l'importanza delle limitazioni in questione al fine di recidere i contatti con l'esterno.

Il relatore Luigi BOBBIO conferma il proprio parere contrario.

Il senatore AYALA nel preannunciare il voto contrario sull'emendamento 2.15, sottolinea l'importanza della disposizione introdotta dalla Commissione che limita a tre persone il numero dei detenuti che può formare un gruppo durante la permanenza all'aperto nei casi contemplati.

Messo in votazione l'emendamento 2.15 è respinto. Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 2.28 e 2.29. L'emendamento 2.16 è approvato. Sono quindi respinti gli emendamenti 2.17, 2.18 e 2.19. Si riprende l'esame dell'emendamento 2.10, precedentemente accantonato.

Accogliendo una proposta di modifica del sottosegretario VEGAS il senatore CALVI aggiunge la sua firma e modifica l'emendamento 2.10 nell'emendamento 2.10 (nuovo testo).

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO modificano in senso positivo il parere negativo precedentemente espresso.

Messo in votazione, l'emendamento 2.10 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

L'articolo 2 è poi approvato nel testo modificato.

Il senatore CALVI aggiunge la firma e dà per illustrato l'emendamento 3.3.

Il presidente Antonino CARUSO dà quindi lettura del parere reso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 3.2 che viene, conseguentemente, modificato dal senatore AYALA nell'emendamento 3.2 (nuovo testo).

Il presidente Antonino CARUSO illustra l'emendamento 3.100 volto ad assicurare la stabilizzazione dell'istituto delle videoconferenze.

Il relatore Luigi BOBBIO e i senatori CENTARO, BUCCIERO e TIRELLI aggiungono la firma all'emendamento 3.100.

Il relatore Luigi BOBBIO esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.100 e 3.2 (nuovo testo) e parere contrario sull'emendamento 3.3.

Messo in votazione l'emendamento 3.3 è respinto.

Messo in votazione l'emendamento 3.100, di contenuto identico all'emendamento 3.2 (nuovo testo) risulta approvato.

L'articolo 3 è quindi approvato dalla Commissione nel testo modificato.

Il relatore Luigi BOBBIO illustra gli emendamenti 4.2 e 4.4.

Il senatore AYALA aggiunge la firma e dà per illustrato l'emendamento 4.3, cui aggiunge la firma anche il senatore CALVI.

Il senatore CALVI aggiunge la firma e dà per illustrato l'emendamento 4.1

Il relatore Luigi BOBBIO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.3 e parere contrario sull'emendamento 4.1.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme a quello del relatore, essendo altresì favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.4 e 4.5 d'iniziativa del relatore stesso.

Il relatore Luigi BOBBIO ritira, quindi, l'emendamento 4.5.

Con separate votazioni la Commissione accoglie gli emendamenti 4.2 e 4.3. Respinge l'emendamento 4.1 e approva l'emendamento 4.4.

Il senatore TIRELLI richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di modificare le parole «ordinamento costituzionale» in «ordine democratico» nel testo dell'articolo 4 per conformità con l'avvenuta approvazione dell'emendamento 1.1 (nuovo testo).

Conviene la Commissione.

Messo in votazione l'articolo 4 è approvato nel testo emendato e con la modifica di coordinamento proposta.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.0.1, sul quale esprimono parere favorevole il RELATORE – che vi aggiunge la propria firma – e il sottosegretario VEGAS.

Il senatore AYALA annuncia il proprio voto favorevole.

Posto in votazione l'emendamento 4.0.1 è approvato.

Si passa al conferimento del mandato al relatore.

Il senatore CENTARO sottolinea che il provvedimento che la Commissione ha licenziato rappresenta un provvedimento reale ed efficace, suscettibile di attribuire garanzie ulteriori e superiori di quelle fin qui apprestate dalla disciplina vigente, oltre che a dimostrarsi rispettoso delle indicazioni impartite in tale materia dalla Corte Costituzionale. Auspica che l'altro ramo del Parlamento si ponga in sintonia con quanto definito dalla Commissione, anche nella prospettiva della imminente scadenza dell'ultima proroga prevista per il regime di cui all'articolo 41-*bis* e per le videoconferenze.

Il senatore AYALA, dopo aver richiamato con soddisfazione il lavoro svolto sull'istituto di cui all'articolo 41-*bis* nell'ambito della Commissione antimafia, sottolinea la coerenza della risposta fornita dalla Commissione giustizia su tale problema, esprimendo altresì soddisfazione per il raggiunto obiettivo di portare a regime le videoconferenze, che si sono dimostrate uno strumento di straordinaria utilità ma che, fino ad oggi, una ridotta capienza di finanziamento non aveva permesso di inserire stabilmente nel sistema.

Il presidente Antonino CARUSO esprime, a sua volta, particolare soddisfazione per il positivo risultato raggiunto di trovare finalmente una copertura finanziaria adeguata alla definitiva introduzione delle videoconferenze e, a tale proposito, esprime compiacimento per la sintonia realizzata con la Presidenza della Commissione bilancio.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Luigi Bobbio a riferire favorevolmente sugli articoli come approvati dalla Commissione, proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 1440 nel disegno di legge n. 1487, ed autorizzandolo altresì a richiedere all'Assemblea lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1487**Art. 1.****1.1**

CARUSO Antonino

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i delitti di seguito riportati solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».

1.1 (nuovo testo)

CARUSO Antonino

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti com-

messi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».

1.9

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «commessi» sopprimere le seguenti: «per finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordinamento costituzionale».

1.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), capoverso 1 ivi richiamato, primo periodo, sopprimere le parole: «anche internazionale».

1.3

TIRELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «o di eversione», aggiungere la parola: «violenta».

1.4

TIRELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «o di eversione dell'ordinamento costituzionale», aggiungere le seguenti: «attuata mediante il compimento di atti di violenza».

1.10

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «agli articoli 600, 601, 602 e», con le seguenti: «all'articolo».

1.11

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

1.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), capoverso 1 ivi richiamato al terzo periodo dopo la parola: «escludere», inserire le altre: «in maniera certa».

1.12

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: «terroristica o eversiva».

1.6

ZICCONI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «altresì», a: «collaborazione con la giustizia», e da: «anche se», a: «irrelevante».

1.7

ZANCAN

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: «accertata nella sentenza di condanna».

1.8

CARUSO Antonino

Al comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.13

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sopprimere dalla parola: «e dall'articolo....» fino alle parole: «1998, n. 286».

Art. 2.**2.20**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente: «Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, ovvero il Ministro della giustizia hanno la facoltà di richiedere, al giudice che procede ovvero al Magistrato di sorveglianza, la sospensione, in tutto od in parte, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti della presente legge che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza nei confronti dei detenuti, in attesa di giudizio ovvero in esecuzione pena, per taluno dei delitti di cui al primo periodo dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con una associazione criminale. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente».

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «dei detenuti» inserire le seguenti: «o internati», al capoverso 2-bis dopo la parola: «detenuto» inserire le altre: «o dell'internato», al capoverso 2-ter sostituire le parole: «o dal suo» con le altre: «dall'internato o dal» e sostituire le parole: «detenuto o del suo» con le altre: «detenuto, dell'internato o del», al capoverso 2-quater alla lettera a), dopo la parola: «detenuti» inserire l'altra: «o internati» e alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e degli internati», al capoverso 2-quinquies dopo le parole: «Il detenuto» inserire le altre: «o l'internato» e dopo la parola: «del detenuto» inserire le altre: «o dell'internato», al capoverso 2-sexies dopo le parole: «il detenuto» inserire le altre: «, l'internato».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «mantenimento dell'ordine e della sicurezza» con le altre: «soddisfacimento delle predette esigenze».

2.21

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

«2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2, sono adottati dal giudice che procede qualora si tratti di detenuto in attesa di giudizio, ovvero dal Magistrato di Sorveglianza qualora si tratti di detenuto in esecuzione pena, sentiti rispettivamente il Pubblico Ministero ovvero il Procuratore Generale ed acquisite le necessarie informazioni presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata. I provvedimenti hanno una durata non superiore ad un anno e sono prorogabili per periodi successivi ciascuno pari ad un anno, per un periodo complessivo non superiore ad anni due, qualora risulti da elementi gravi precisi e concordanti che la pericolosità sociale del detenuto e la sua capacità di mantenere contatti con organizzazioni criminali od eversive non siano venute meno. La proroga del provvedimento non può essere adottata fino a quando non venga decisa l'impugnazione del precedente provvedimento».

2.3

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «il pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria che procede» con le altre: «l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede».

2.4

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «sentito il pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria che procede» aggiungere le seguenti: «ed il difensore».

2.5

ZICCONI

Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire l'espressione: «non inferiore ad un anno e non superiore a due» con le seguenti: «di un anno».

Sopprimere al penultimo rigo la parola: «non» dopo la parola: «purchè» e aggiungere la parola: «non» dopo le parole: «terroristiche o eversive».

2.22

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «non inferiore ad un anno e non superiore a due» con le seguenti: «non superiore ad un anno».

2.23

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «per periodi successivi» fino alla fine del capoverso» con le seguenti: «per un periodo complessivo non superiore ad anni due. La proroga del provvedimento non può essere adottata fino a quando non venga decisa l'impugnazione del precedente provvedimento».

2.6

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «ad un anno e non superiore a due» con le seguenti: «a sei mesi e non superiore a due anni».

2.7

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo sostituire le parole: «pari ad un anno» con le seguenti: «non superiore ad un anno e comunque non superiore alla durata del provvedimento precedente».

2.8

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo sostituire le parole: «la pericolosità sociale del detenuto e la sua capacità» con le seguenti: «la capacità del detenuto».

2.24

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente:

«2-ter. Se anche prima della scadenza, risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento, l'autorità giudiziaria competente procede alla revoca. Il provvedimento applicativo è impugnabile dal detenuto o dal suo difensore ai sensi del comma 2-quater».

2.25

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere il terzo periodo.

2.26

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, capoverso 2-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) La riduzione del numero dei colloqui in misura non superiore a tre al mese. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore del-

l'istituto, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati. I colloqui si svolgeranno alla presenza di personale al fine di impedire il passaggio di oggetti; i colloqui sono sottoposti a controllo auditivo ed alla registrazione, previa motivata autorizzazione dell'Autorità giudiziaria competente. Il detenuto potrà usufruire di un colloquio telefonico mensile con i familiari ed i conviventi della durata di dieci minuti, sottoposto a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;».

2.9

ZICCONI

Al comma 1, capoverso 2-quater, alla lettera b), sopprimere le parole: «ad un numero non superiore» e alla lettera f) sostituire le parole: «non superiore a due ore al giorno fermo restando» con le seguenti: «in ogni caso non inferiore al».

2.10

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «ad un numero non superiore a due al mese» e alla fine, aggiungere le parole: «in ogni caso garantendo un colloquio al mese».

2.10 (nuovo testo)

CALVI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), sostituire le parole: «la riduzione del numero e della frequenza dei colloqui ad un numero non superiore» con le altre: «la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore».

2.11

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), al secondo e al quarto periodo, sostituire le parole: «per i condannati e gli internati, e dall'auto-

rità giudiziaria che procede, per gli imputati» *con le altre*: «ovvero per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado dall'autorità giudiziaria ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11», *al terzo periodo, dopo le parole*: «giudiziaria competente» *inserire le altre*: «ai sensi del medesimo articolo 11».

2.12

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole: «e solo dopo il primo anno di applicazione.».

2.13

AYALA, FASSONE, MARITATI, CALVI

Al comma 1, al capoverso 2-quater, alla lettera e), sostituire le parole: «la corrispondenza» *con le altre*: «la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza», *sopprimere le parole*: «è sottoposta a visto di censura» *e sostituire le parole*: «provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e per gli internati, e dall'autorità giudiziaria che procede per gli imputati» *con le altre*: «provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11».

2.14

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera e), sostituire le parole: «la corrispondenza» *con le altre*: «la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza», *sopprimere le parole*: «è sottoposta a visto di censura» *e sostituire le parole*: «provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e per gli internati, e dall'autorità giudiziaria che procede per gli imputati» *con le altre*: «provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11».

2.27

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera e), sostituire la parola: «è sottoposta» con le seguenti: «può essere sottoposta».

2.15

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera f), sopprimere le parole: «ad una durata non superiore a due ore al giorno».

2.28

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera f), sostituire le parole: «non superiore a» con le seguenti: «di almeno».

2.29

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere la lettera g).

2.16

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera g), e capoverso 2-sexies, sostituire le parole: «comma 1» con le altre: «comma 2».

2.17

ZICCONI

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, secondo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti».

2.18

ZICCONI

Al comma 1, capoverso 2-sexies, secondo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti».

2.19

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2-sexies, alla fine del secondo periodo, sopprimere le parole: «per violazione di legge».

Art. 3.**3.3**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo 3.

3.100

CARUSO Antonino, BOBBIO, CIRAMI, TIRELLI, BUCCIERO

Al comma 1, sostituire le parole: «il comma 1-bis dell'articolo 6» con le altre: «l'articolo 6».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3,6 milioni di euro a decorrere dal 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

3.2

AYALA, FASSONE, MARITATI, CALVI

All'articolo 3, sostituire le parole: «il comma 1-bis dell'articolo 6» con le seguenti: «l'articolo 6».

3.2 (nuovo testo)

AYALA, FASSONE, MARITATI, CALVI

Al comma 1, sostituire le parole: «il comma 1-bis dell'articolo 6» con le altre: «l'articolo 6».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3,6 milioni di euro a decorrere dal 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

Art. 4.**4.2**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «detenute o internate», «inserire le altre: «per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale ovvero».

4.3

FASSONE, AYALA, CALVI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero che alla medesima data abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto, salvo che sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata».

4.1

ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute o internate per delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, che fruiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, misure che conservano validità.».

4.4

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I provvedimenti emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista anche se successiva alla predetta data.».

4.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge, anche a seguito di provvedimenti di proroga, sia decorso il termine di due anni indicato nel comma 2-bis dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 2, i provvedimenti in corso perdono efficacia ove non ne sia disposta la proroga nel termine di sessanta giorni. Negli altri casi i provvedimenti predetti conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista.».

4.0.1

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2002

186^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1722) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI annuncia che non sono stati presentati emendamenti, pertanto rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(1723) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono stati presentati solo emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario VEGAS, illustrando l'emendamento 1.Tab.1.1, precisa che esso si è reso necessario per adeguare la previsione delle entrate rispetto ai più recenti andamenti indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF, sebbene il dato a consuntivo del gettito erariale sarà disponibile esclusivamente dopo la prossima autoliquidazione delle imposte. Fa presente, infine, che la predetta riduzione delle entrate è conseguente al mutamento dello scenario macroeconomico rispetto alle previsioni formulate durante il mese di giugno.

Illustra, infine, gli emendamenti 1.Tab.2.1 e 1.Tab.3.1.

Il senatore CADDEO, dopo aver fatti propri gli emendamenti 1.Tab.2.2 e 1.Tab.2.3, li dà per illustrati.

Il sottosegretario VEGAS invita il senatore Caddeo al ritiro dei predetti emendamenti, esprimendo altrimenti avviso contrario. In particolare, fa presente che tali proposte emendative, seppure condivisibili nel merito, si pongono obiettivi che vanno armonizzati nell'ambito del più ampio processo di coordinamento della finanza pubblica. Considerando, in aggiunta, che la legge di assestamento, rappresenta il riflesso finanziario della legislazione vigente, non ritiene che questa sia la sede più opportuna per il conseguimento di tali obiettivi.

Il relatore IZZO esprime avviso favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo, e contrario sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di passare alla trattazione degli altri provvedimenti all'ordine del giorno, rinviando il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sull'emendamento 37.0.200. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta di un ulteriore emendamento al testo proposto dalla Commissione di merito per il disegno di legge recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, collegato alla manovra di finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che occorre valutare gli effetti dell'emendamento in questione (analogo ad un emendamento

sul quale la Commissione ha già reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), tenendo tuttavia conto che la nuova formulazione riproduce sostanzialmente un meccanismo analogo a quello già disciplinato dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole a condizione che sia definita in modo più puntuale la categoria di soggetti destinatari delle norme contenute nell'emendamento in questione.

Dopo l'intervento del senatore CADDEO volto a valutare l'opportunità di una quantificazione degli oneri connessi all'emendamento, prendono, quindi, la parola i senatori IZZO e PIZZINATO per sottolineare la necessità di porre un limite quantitativo alle assunzioni previste nell'emendamento.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo le osservazioni testé formulate, propone di specificare che l'oggetto della norma può essere riconosciuto alternativamente ad uno dei soggetti ivi indicati.

Il relatore FERRARA, concordando con il Presidente, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato, per quanto di competenza, l'emendamento 37.0.200, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole: "oltre al coniuge ed ai figli, non più di un fratello" vengano sostituite dalle altre: "il coniuge o un figlio o un fratello"».

Posta ai voti, la proposta del relatore viene, quindi, approvata.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,45.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente AZZOLLINI avverte, altresì, che la seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 15,30, è anticipata alle ore 14,30. Comunica, infine, che l'ordine del giorno è integrato con l'esame del testo unificato dei disegni di legge n. 784 e n. 1140.

La seduta termina alle ore 9,30.

187^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1723) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati gli emendamenti presentati sul disegno di legge in titolo e sono stati acquisiti i pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Avverte che si procederà, pertanto, alle votazioni.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.Tab.1.1, prende la parola il senatore CADDEO, il quale rileva come la proposta emendativa in esame certifichi in modo inequivocabile una riduzione vertiginosa delle entrate, valutabile in circa 16 miliardi di euro e riferita particolarmente al gettito dell'IRPEG. Tale contrazione suscita notevoli preoccupazioni e motiva una forte richiesta di chiarimenti sulle cause che l'hanno prodotta e sugli scenari che vanno delineandosi. Ciò che, in particolar modo, stupisce, è che tale riduzione (dell'1,5 per cento) è addirittura in controtendenza rispetto all'andamento del PIL, che, in base ai dati assestati, ha registrato uno 0,6 per cento di aumento, per quest'anno. Oltre a segnalare che tale situazione inverte il *trend* avutosi nella passata legislatura, dove l'aumento delle entrate era invece superiore alla stessa crescita del PIL, fa notare come la stessa decelerazione in termini di PIL non giustifica l'andamento del gettito che ci si trova a fronteggiare. I precedenti governi erano invece riusciti a mantenere un'elevata crescita del gettito attraverso un allargamento della base imponibile, l'adozione degli studi di settore, la lotta all'evasione fiscale, ottenendo come risultato una riduzione della pressione fiscale e la restituzione ai contribuenti di ingenti risorse finan-

ziarie. Nell'attuale situazione, invece, la politica fiscale dell'Esecutivo genera sfiducia nei cittadini e nelle imprese, con misure che avvantaggiano pochi (come l'abolizione della tassa di successione e una riforma fiscale che favorisce gli alti redditi) e alimentano l'evasione fiscale (come il preannunciato condono fiscale). In conclusione, nel preannunciare il voto contrario sull'emendamento 1.Tab.1.1, auspica che il Governo modifichi i propri indirizzi di politica economica per evitare che la situazione dei conti pubblici venga irrimediabilmente pregiudicata.

Prendono, quindi, la parola, associandosi alle considerazioni testé svolte, i senatori MICHELINI e PIZZINATO. Quest'ultimo sottolinea anche come gli effetti attesi dal provvedimento concernente l'emersione dal sommerso siano stati irrisori rispetto al gettito atteso, nonostante le diverse formulazioni via via presentate. Ritene, invece, necessario che il Governo avvii una diversa strategia d'intervento, prevedendo, per esempio, sistemi multiservizi a favore delle imprese, attraverso i quali la regolarizzazione dei lavoratori diventerebbe un'esigenza primaria delle stesse imprese e, in particolare, di quelle del Nord-Est.

Il sottosegretario VEGAS, replicando agli oratori intervenuti, nel rilevare che i meccanismi suggeriti dal senatore Pizzinato potrebbero essere un utile strumento per migliorare l'efficacia della normativa sul sommerso, segnala che quella normativa, pur non dando il massimo dei risultati attesi in termini fiscali, ha dato invece buoni risultati in termini di gettito contributivo. Passando a considerare, più in generale, l'andamento delle entrate, sul quale interviene l'emendamento 1.Tab.1.1, segnala che, per quanto riguarda l'Iva, nell'assestamento di bilancio viene registrato il valore determinatosi per effetto della differenza tra la crescita attesa del PIL e quella indicata nella Nota di aggiornamento al DPEF. Dopo aver rilevato che, per quanto riguarda i dati relativi al gettito IRPEF, l'aggiustamento proposto è di modeste proporzioni, fa presente che con riferimento all'IRPEG, la discrasia rispetto alle previsioni è dovuta, non all'inefficienza dell'amministrazione finanziaria, bensì all'entrata in vigore di meccanismi legislativi (quali la Dit e la Superdit) che hanno messo a disposizione delle imprese benefici sui quali l'amministrazione finanziaria non ha avuto possibilità di intervento.

Sottolinea, inoltre, come l'eventuale adozione di un condono fiscale non influisca sul contenuto dell'assestamento di bilancio in esame e rileva l'opportunità di prevedere comunque un concordato fiscale nel momento in cui si procede a modifiche sostanziali del regime tributario. Da ultimo, dichiara di ritirare l'emendamento 1.Tab.3.1.

Posti, quindi, separatamente ai voti, previa verifica del numero legale, sono approvati gli emendamenti 1.Tab.1.1 e 1.Tab.2.1.

Risultano, invece, respinti, a seguito di successive separate votazioni, gli emendamenti 1.Tab.2.2 e 1.Tab.2.3.

Il presidente AZZOLLINI avverte che, non essendo ancora pervenuti i pareri di talune Commissioni consultate, la votazione finale sul provvedimento avrà luogo nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1723**1.Tab.1.1**

IL GOVERNO

Alla tabella 1, stato di previsione dell'entrata, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

1. – *POLITICHE FISCALI*

1.1 – Entrate tributarie

1.1.1. – *IRPEF*

1.1.1.2 Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo:

CP: – 950.000.000;

CS: – 100.000.000.

1.1.2 – *IRPEG*

1.1.2.1 Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: – 6.905.000.000;

CS: – 6.905.000.000.

1.1.2.2 Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo:

CP: – 850.000.000;

CS: – 90.000.000.

1.1.8 – *IVA SU SCAMBI INTERNI E INTRACOMUNITARI*

1.1.8.1 Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: – 2.541.000.000;

CS: – 2.541.000.000.

1.1.8.2 Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo:

CP: – 1.200.000.000;

CS: – 125.000.000.

1.1.11 – *IVA SU IMPORTAZIONI*

1.1.11.1 Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: – 2.766.000.000;

CS: – 2.766.000.000.

1.1.12 – *ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUGLI OLI MINERALI, LORO DERIVATI, PRODOTTI ANALOGHI E RELATIVE SOVRIMPOSTE DI CONFINE*

1.1.12.1 Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: – 1.192.000.000;

CS: – 1.192.000.000.

1.Tab.2.1

IL GOVERNO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

4 – *RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

4.1 – Spese correnti

4.1.2 – Interventi

4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale:

CP: + 90.000.000;

CS: + 90.000.000.

4.1.5 – *ONERI COMUNI*

4.1.5.10 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: – 90.000.000;

CS: – 90.000.000.

1.Tab.2.2

ACCIARINI, CADDEO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.19 - Fondo federalismo amministrativo:

CP: + 123.261.000;

CS: + 123.261.000.

4.1.5.7 - Scuole non statali:

CP: - 123.261.000;

CS: - 123.261.000.

1.Tab.2.3

ACCIARINI, CADDEO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.19 - Fondo federalismo amministrativo:

CP: + 53.808.000;

CS: + 53.808.000.

Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

7.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: - 10.742.131;

CS: - 10.742.131.

8.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: - 3.096.847;

CS: - 3.096.847.

9.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: - 1.359.831;

CS: - 1.359.831.

10.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: - 6.275.295;

CS: - 6.275.295.

11.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: - 4.055.047;

CS: - 4.055.047.

12.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: - 952.346;

CS: - 952.346.

13.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: - 3.511.530;

CS: - 3.511.530.

14.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: - 413.337;

CS: - 413.337.

15.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: - 5.148.214;

CS: - 5.148.214.

16.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: - 716.498;

CS: - 716.498.

17.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: - 152.010;

CS: - 152.010.

18.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: - 707.029;

CS: - 707.029.

19.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: - 3.383.336;

CS: - 3.383.336.

20.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: - 7.090.953;

CS: - 7.090.953.

21.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: - 264.426;

CS: - 264.426.

22.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: - 3.397.425;

CS: - 3.397.425.

23.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: - 1.028.436;

CS: - 1.028.436.

24.1.2.1 - Scuole non statali:

CP: - 1.514.079;

CS: - 1.514.079.

1.Tab.3.1

IL GOVERNO

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero delle attività produttive, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

1 - *GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO*

1.1 - Spese correnti

1.1.1.0 - Funzionamento:

CP: + 109.347;

CS: + 109.347.

2 - *MERCATO*

2.1 - Spese correnti

2.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 109.347;

CS: - 109.347.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2002

133^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(1448) BEVILACQUA e SERVELLO.** – *Modifica alla legge 7 marzo 2001, n. 78, in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI, il quale ricorda anzitutto la legge approvata nella scorsa Legislatura (7 marzo 2001, n. 78), di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. Con quel testo, rammenta, si era sancito il riconoscimento del valore storico e culturale delle vestigia della Grande guerra e si era affidato allo Stato e alle regioni il compito di promuoverne la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione. Il testo recava altresì un elenco esemplificativo delle vestigia e vietava interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali e storiche.

Il disegno di legge n. 1448 si propone ora un triplice obiettivo: in primo luogo, coinvolgere nell'azione di tutela anche le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, nei limiti delle rispettive competenze; in secondo luogo, aggiungere all'elenco delle vestigia le denominazioni dei cippi, monumenti, stemmi, graffiti, iscrizioni, lapidi e tabernacoli, nonché delle relative aree di pertinenza o circolazione, stabilendo che il divieto di alterazione si estenda anche alle denominazioni originarie; infine, prevedere l'obbligo di ripristino della situazione precedente nel caso di alterazioni avvenute anteriormente alla data di entrata in vigore della legge e introdurre sanzioni nel caso di inottemperanza.

Al riguardo, egli dichiara di condividere senz'altro l'intento di coinvolgere le province autonome di Trento e di Bolzano nonché i comuni. Analogamente, condivide l'estensione della tutela alla denominazione

dei monumenti, che del resto potrebbe considerarsi implicita già nella legge n. 78.

Non si trova invece d'accordo con l'estensione della tutela alla denominazione delle aree di pertinenza o circolazione, trattandosi di materia di competenza prettamente comunale. Allo stesso modo, ritiene inopportuno prevedere sanzioni, tanto più in quanto penali, a carattere retroattivo, per fattispecie commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Giudica infine ultronea la disposizione di cui alla lettera g), dal momento che la maggior parte dei beni oggetto di tutela è di proprietà comunale o privata e comunque la legge n. 78 prevede chiaramente, all'articolo 2, il principio di sussidiarietà per gli interventi di tutela.

Il disegno di legge n. 1448 potrebbe peraltro rappresentare, conclude il Presidente relatore, la sede più opportuna per rifinanziare la legge n. 78, che senz'altro necessita di ulteriori stanziamenti per svolgere appieno le sue funzioni. Nel sollecitare quindi tutti i Gruppi politici ad impegnarsi fattivamente in uno sforzo che trascenda gli schieramenti politici per introdurre nella manovra finanziaria all'esame del Parlamento un apposito stanziamento, raccomanda l'approvazione del provvedimento con gli aggiustamenti esposti.

Nel dibattito interviene il senatore BETTA, il quale – premesso che il provvedimento presenta profili di dubbia legittimità costituzionale invadendo un campo di competenza esclusiva delle province autonome di Trento e Bolzano – si sofferma in particolare sulla discutibile legittimità sostanziale e politica del testo, che limita a suo giudizio l'autonomia di comunità.

Pur riconoscendo l'importanza del passato ai fini della determinazione del presente e financo del futuro, ritiene del resto inopportuno elevare il passato a valore assoluto, in quanto può deformare la capacità di analizzare il presente ed impedire di costruire liberamente il futuro. Esso rischia inoltre, se eretto a bandiera, di ostacolare la crescita di nuove consapevolezze, soprattutto in ambiti delicati ed importanti come quello della convivenza e della pace.

Invita pertanto a non trasformare i luoghi della memoria in vessillo di battaglia, atteso che essi non possono appartenere a una parte o all'altra, ma devono essere patrimonio di tutti, monito perenne contro la brutalità e l'assurdità della guerra. Né essi possono essere ritrasformati in luoghi della vittoria, attraverso la rivendicazione del diritto di imporre – per legge – vincoli che offendono la sensibilità di una comunità.

Richiamando infine la recente adesione all'Unione europea di dieci nuovi paesi che chiude secoli di conflitti, di grandi guerre e di una lunghissima guerra fredda, conclude invitando non a cancellare il passato, ma a costruire un nuovo futuro dove i simboli non siano vincoli di appartenenza ma segni di speranza.

Il senatore MONTICONE, nell'associarsi alle considerazioni del senatore Betta, esprime apprezzamento per la relazione equilibrata del

Presidente, che non ha mancato di mettere in luce alcuni limiti del provvedimento.

Ricorda poi il lungo *iter* della legge n. 78, nel corso del quale particolare attenzione fu posta proprio alla definizione delle vestigia e al riconoscimento dell'attività finora svolta dalle comunità locali. In tale ottica, anche le sanzioni erano state calibrate al fine di fare emergere l'aspetto positivo di quanto finora avvenuto in sede locale. Né la legge si poneva l'obiettivo di valorizzare le vestigia di una sola parte, richiamando al contrario i reperti di entrambe.

Ritiene pertanto estremamente difficile un intervento di tutela delle denominazioni, tanto più se le alterazioni fossero sanzionate penalmente.

Ricorda infine l'attenzione posta a mantenere distinte le vestigia della Grande guerra dalla più ampia categoria dei beni culturali.

Invita quindi ad indirizzare il disegno di legge in titolo verso un più ampio coinvolgimento delle comunità locali, nel rispetto delle reciproche competenze, nonché – come già opportunamente indicato dal Presidente relatore – al reperimento di ulteriori fondi, indubbiamente necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2002

94^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1707) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Il presidente RONCONI informa preliminarmente che il senatore Bonatesta ha riformulato l'emendamento 1.3 in un nuovo testo del seguente tenore:

1.3 (nuovo testo)

BONATESTA

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, comma 5, del de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1985, n. 284.».

Il senatore BONATESTA dà per illustrato l'emendamento 1.3 (nuovo testo), precisando che si tratta di una riformulazione del precedente testo in una versione semplificata.

Il PRESIDENTE informa altresì che il relatore Piccioni ha presentato quattro emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Informa che l'emendamento 1.100 non ha portata innovativa, ma risponde ad un'esigenza di migliore formulazione del testo e che gli altri tre emendamenti sono presentanti in attuazione del parere espresso dalla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo del decreto. Invita quindi il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti (*già pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'8 ottobre*).

Dopo che i senatori DE PETRIS, MURINEDDU e FLAMMIA hanno dichiarato di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Coletti, ha la parola il relatore PICCIONI che esprime parere contrario sugli emendamenti 1.29, 1.17 e 1.48 (di identico tenore), come pure sugli emendamenti 1.30, 1.42 e 1.49 (di identico tenore). Esprime parere contrario sull'emendamento 1.15, nonché sugli emendamenti 1.31 e 1.50 (di identico tenore).

Invita al ritiro (altrimenti il parere è contrario) dell'emendamento 1.51, che viene ritirato dal senatore MURINEDDU.

Invita altresì a ritirare l'emendamento 1.32 (altrimenti il parere è contrario) e l'identico emendamento 1.16.

Il senatore MINARDO ritira l'emendamento 1.32.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5 – al quale il senatore BONATESTA dichiara di aggiungere la propria firma – nonché sugli identici emendamenti 1.6, 1.9, 1.24, 1.37 e 1.7 (al quale i senatori BONATESTA e OGNIBENE dichiarano di aggiungere la propria firma). Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 1.21 (al quale i senatori BONATESTA e OGNIBENE dichiarano di aggiungere la propria firma); esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 1.8, mentre invita al ritiro dell'emendamento 1.25 – per il quale altrimenti il parere è contrario – che viene ritirato dal senatore MINARDO.

Invita quindi a ritirare – altrimenti il parere è contrario – gli identici emendamenti 1.13, 1.33, 1.38 e 1.52. Gli emendamenti 1.33, 1.38 e 1.52 sono ritirati dai proponenti.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.3 (nuovo testo) e ritira l'emendamento 1.22. Esprime parere contrario sull'emendamento

1.10 e sugli identici emendamenti 1.14, 1.34, 1.39 e 1.19. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.23 e invita al ritiro – altrimenti il parere è contrario – dell'emendamento 1.26, che viene ritirato dal senatore MINARDO.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti 1.41 e 1.44, come pure sugli emendamenti 1.18, 1.35 e 1.45 (di identico tenore); esprime anche parere contrario sull'emendamento 1.40, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100.

Invita a ritirare – altrimenti i pareri sono contrari – gli emendamenti 1.27 e 1.2, che vengono ritirati dai proponenti. Espresso parere favorevole sull'emendamento 1.4, invita a ritirare – se no il parere è contrario – l'emendamento 1.28, che viene ritirato dal proponente. Espresso parere contrario sugli emendamenti 1.46 e 1.47, invita a ritirare – se non il parere è contrario – l'emendamento 1.1, che viene ritirato dal proponente.

Ritirato il suo emendamento 1.20, esprime parere contrario sull'emendamento 1.11, nonché sugli identici emendamenti 1.36, 1.12 e 1.43. Espresso parere favorevole sull'emendamento 1.0.1, invita a ritirare – se no il parere è contrario – gli emendamenti 1.0.2, 1.0.4, 1.0.3 e 2.8, che vengono ritirati dal senatore MINARDO.

Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti 2.1, 2.7, 2.3 e 2.10, come pure sugli emendamenti 2.5, 2.12 e 2.100. Invita quindi a ritirare – se no il parere è contrario – l'emendamento 2.2 e dichiara di ritirare l'emendamento 2.6, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.4, 2.9 e 2.11, come pure sull'emendamento 3.100.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.2 e 4.12 e invita a ritirare – se no il parere è contrario – gli emendamenti 4.7 e 4.10 che vengono ritirati dai proponenti. Espresso parere contrario sull'emendamento 4.3, invita a ritirare – se non il parere è contrario – l'emendamento 4.9, che viene ritirato dal proponente, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 4.6 e favorevole sull'emendamento 4.13. Ritirato l'emendamento 4.4, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 4.8, 4.1 e 4.5, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 4.11.

Espresso parere favorevole sull'emendamento 5.1, invita a ritirare – se no il parere è contrario – gli identici emendamenti 5.2 e 5.5; esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 5.3 e 5.7 (di identico tenore), nonché sugli emendamenti 5.4 e 5.6 (di identico tenore). Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100 e sull'emendamento 5.0.1.

Il sottosegretario DOZZO esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti, ad eccezione che sull'emendamento 5.0.1, del quale ritiene condivisibile il contenuto, ma per il quale, alla luce del parere espresso dalla 5^a Commissione, si rimette alla Commissione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore MINARDO dichiara preliminarmente di ritirare anche tutti gli emendamenti sui quali il relatore Piccioni ha espresso parere contrario.

Gli emendamenti 1.17 e 1.48, di identico tenore, posti ai voti, sono respinti, come pure sono respinti gli identici emendamenti 1.42 e 1.49. Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.15 e 1.50, nonché l'emendamento 1.16.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.5, come pure accoglie gli identici emendamenti 1.6, 1.9, 1.24, 1.37 e 1.7; quindi accoglie l'emendamento 1.21, mentre risulta assorbito l'emendamento 1.8.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.13 ed accoglie l'emendamento 1.3 (nuovo testo). È quindi respinto l'emendamento 1.10, e sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.14, 1.39 e 1.19.

Viene quindi accolto l'emendamento 1.23, mentre risultano preclusi gli emendamenti 1.41 e 1.44 (di identico tenore), come pure sono preclusi gli identici emendamenti 1.18 e 1.45, nonché l'emendamento 1.40. Viene quindi accolto l'emendamento 1.100, come pure viene accolto l'emendamento 1.4, mentre sono respinti gli emendamenti 1.46 e 1.47, nonché l'emendamento 1.11.

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti 1.12 e 1.43 ed accoglie l'emendamento 1.0.1.

Il PRESIDENTE avverte che, alla luce del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito e la conclusione dell'esame proseguirà nella seduta da convocare per martedì.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**ULTERIORI EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1707**

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.100

PICCIONI, *relatore*

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la lettera d) e conseguentemente, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

«2-bis. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

Art. 2.

2.100

PICCIONI, *relatore*

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» inserire le altre: «così come finanziato dall'articolo 13, comma 4-sexies del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178.».

Art. 3.

3.100

PICCIONI, *relatore*

Sopprimere l'articolo.

Art. 5.

5.100

PICCIONI, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «7.292.392, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al», con le altre: «7.292.392, mediante proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 36 del».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2002

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Erping Zhang, portavoce mondiale del movimento dei Falun Gong, Wei Jingsheng, dissidente politico, leader del Movimento democratico cinese, Kok Ksor, vietnamita presidente della Montagnard Foundation, Quan Nguyen, membro delle Chiese Buddiste Unite e presidente del Movimento nonviolento per i diritti umani in Vietnam, Enver Can, presidente del Congresso Nazionale del Turkestan Orientale, e Sihem Benzadrine, candidata al Premio Sakharov del Parlamento europeo 2002, giornalista, editore e già vice-presidente della Lega tunisina per i diritti dell'uomo.

La seduta inizia alle ore 14,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione dei rappresentanti di minoranze religiose, di associazioni non-violente e del dissenso in merito alla situazione dei diritti umani in Cina, in Vietnam e in Tunisia

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri, mercoledì 9 ottobre.

In apertura di seduta il presidente PIANETTA rivolge un saluto molto caloroso agli ospiti i quali hanno accettato di essere presenti alla importante audizione sulle violazioni della libertà religiosa e dei diritti civili in Cina, Vietnam e Tunisia. Ricorda che lo scorso 23 luglio ha avuto luogo un incontro informale con i rappresentanti del Falun Gong e del popolo uiguro da cui è stato possibile trarre indicazioni preziose sulle tappe

che dovrà seguire il cammino per la protezione dei diritti umani non solo in Cina, ma in ogni parte del mondo.

KOK KSOR, presidente della *Montagnard Foundation*, nel ringraziare il presidente Pianetta e gli altri membri della Commissione per l'opportunità rappresentata dalla presente audizione, ricorda come il suo paese, il Vietnam, sia oggi sostanzialmente sotto legge marziale. Migliaia di soldati sono impiegati in una spietata repressione dei cristiani che si rivolge anche contro inermi rifugiati, donne e bambini. Centinaia di persone, lo scorso anno, sono state uccise, rapite, torturate dalle Autorità non solo vietnamite ma anche cambogiane. Il Vietnam si è rifiutato recentemente di consentire ad osservatori dell'Unione Europea di visitare i leader religiosi in prigione. All'inizio di quest'anno l'Alto Commissario per i Rifugiati delle Nazioni Unite è stato costretto dalle persistenti violazioni dei diritti umani in Vietnam a ritirare l'accordo per il rimpatrio dei rifugiati vietnamiti negli Stati Uniti.

La popolazione Montagnard si trova da 2000 anni nel Sud - Est asiatico e solo poco tempo fa i vietnamiti hanno abusivamente occupato il loro territorio ottenendo vasti appezzamenti agricoli, dai francesi, che avevano invaso l'Indocina. La repressione dei Montagnard ad opera del governo vietnamita è stata stigmatizzata lo scorso 23 aprile da *Human Rights Watch* che ha pubblicato un rapporto dal titolo significativo: *Repression of Montagnards*. Dopo la fine della guerra, nel 1975, il governo vietnamita ha praticato sistematicamente una politica di repressione incarcerando i leader Montagnard, torturandoli, costringendo le donne alla sterilizzazione chirurgica. I cristiani in particolare sono stati arbitrariamente arrestati e torturati. La repressione attuata in Vietnam contro la popolazione Montagnard è stata riconosciuta come tale dallo stesso Dipartimento di Stato americano che nel 1999 ha pubblicato in merito un voluminoso rapporto. Gli episodi che attestano la politica di repressione sono numerosissimi.

È importante, e in tal senso le istituzioni italiane dovrebbero al più presto attivarsi, esercitare pressioni sul governo vietnamita perché rispetti il diritto internazionale e consenta ai gruppi di monitoraggio delle Nazioni Unite di svolgere il loro lavoro in Vietnam. È necessario intervenire inoltre perché le organizzazioni non governative possano stabilire i loro uffici nelle aree in cui vivono i Montagnard. È altresì essenziale che gli aiuti dell'Unione Europea al Vietnam vengano fermati e rigorosamente selezionati per impedire l'abuso e l'impiego distorto da parte del governo.

QUAN NGUYEN, presidente del Movimento Non-Violento per i diritti umani del Vietnam, sottolinea come in Vietnam i diritti umani non siano adeguatamente tutelati. Si tratta ancora di un paese a partito unico, in cui non vi è sostanzialmente la separazione dei poteri, e il parlamento è solo una emanazione del partito. I cittadini vietnamiti non hanno libertà di parola, di stampa o di religione. Chi si batte per i diritti civili viene arbitrariamente arrestato, intimidito e imprigionato. Secondo uno studio condotto a Hong Kong il Vietnam è uno dei paesi asiatici in cui il tasso di

corruzione è più alto a fronte delle condizioni di estrema miseria in cui versa la popolazione civile. La persecuzione contro i cristiani nasce dalla natura intrinsecamente atea del regime comunista. Lo stato ha addirittura creato una sua propria Chiesa, che appoggia, e penalizza tutte le altre istituzioni religiose. La repressione della libertà religiosa, del resto, è ormai evidente sia al Parlamento europeo, ai cui deputati in visita in Vietnam sono state imposte severe restrizioni nelle visite che intendevano effettuare a leader religiosi, sia alla Commissione statunitense sulla libertà religiosa che su questo argomento ha mosso accuse molto severe al regime vietnamita. La politica del governo vietnamita contro la libertà di religione mette in pericolo l'incolumità e la vita stessa dei sacerdoti e degli altri religiosi. La repressione non riguarda solo i cristiani, ma anche i buddisti.

Per impedire la repressione della libertà di religione in Vietnam occorrerebbe condizionare la politica degli aiuti internazionali ad un maggiore rispetto di praticanti e osservanti e l'immediata scarcerazione di chi si trova in prigione a causa delle sue convinzioni religiose; andrebbe inoltre arrestata la repressione contro i gruppi religiosi Hoa Hoa e Cao Dai, così come contro le chiese buddista, cattolica e protestante. Inoltre andrebbe invocata una netta separazione tra Stato e Chiesa in Vietnam. Quan Nguyen, in chiusura, segnala come nelle ultime settimane suo fratello, Nguyen Dan Que, una delle più ascoltate voci della dissidenza vietnamita, sia stato pesantemente intimidito dalle forze dell'ordine. L'auspicio è che la voce del Parlamento italiano si levi contro la politica autoritaria del governo vietnamita.

ENVER CAN, Presidente del Congresso nazionale del Turkestan orientale e membro della minoranza uigura in Cina, rileva come dal 1949 l'esercito di liberazione del popolo abbia occupato il Turkestan Est, patria del popolo uiguro, la cui millenaria civiltà è attestata da studi di livello internazionale. Sotto l'occupazione coloniale dei cinesi il popolo uiguro soffre una sistematica repressione delle più elementari libertà civili e religiose; gli uiguri vengono arrestati, arbitrariamente processati, torturati, spesso addirittura giustiziati. Amnesty International ricorda come dal 1997 al 1999 vi siano state 190 esecuzioni a seguito di condanne a morte, e anche dopo il rapporto di Amnesty International il governo cinese ha continuato a giustiziare più di 100 uiguri all'anno. La fede islamica, diffusa fra gli uiguri, viene usata come pretesto per attuare una ingiustificata repressione; le accuse di terrorismo, che la propaganda cinese amplifica oltremodo, mascherano l'intenzione di reprimere il popolo uiguro come tale e di attuare una forzata politica di assimilazione favorendo la diaspora dal territorio del Turkestan Est. Va denunciata inoltre la pratica illegale dei governi del Kazakistan, del Kirgizstan e dell'Uzbekistan, di consegnare a Pechino i dissidenti uiguri che cercano asilo in quei paesi; gli stretti legami di natura economica che legano i paesi limitrofi alla Cina provocano comportamenti inaccettabili sul piano dei diritti umani e contrari agli impegni assunti in ambito internazionale.

Enver Can auspica che il Parlamento italiano voglia attivarsi, anche attraverso le istituzioni dell'Unione europea, per un maggiore rispetto dei diritti umani in Cina e perché vengano inviati sul posto osservatori parlamentari con il compito di accertare le violenze. Sarebbe inoltre importante che il Parlamento italiano contribuisse, nella forma che ritiene opportuna, al consolidamento di una voce non-violenta e democratica del popolo uiguro all'estero. Da ultimo Pechino andrebbe indotta a rilasciare immediatamente tutti coloro che sono stati imprigionati a causa delle loro convinzioni religiose e a fermare la politica di deportazione illegale dal Turkestan Est.

ERPING ZHANG, portavoce del *Falun Gong*, sottolinea come proprio il Falun Gong non sia una religione ma semplicemente una filosofia dell'esistenza, uno stile di vita. Si è diffuso a partire dal 1992 e in poco tempo ha raggiunto milioni di cinesi. Il governo, considerato che la pratica del Falun Gong riduceva statisticamente la necessità di cure mediche, ha inizialmente incoraggiato tale pratica. Nel 1998 lo stesso governo cinese ha stimato i praticanti il Falun Gong in un numero tra i 70 e i 100 milioni di persone distribuite uniformemente sul territorio e appartenenti ad ogni fascia di età. La pratica del Falun Gong ruota intorno ai principi di tolleranza e compassione, che sono propri della tradizione cinese. Il governo cinese ha cominciato ad avversare il Falun Gong quando si è reso conto che gli aderenti erano in numero superiore agli stessi iscritti al Partito comunista. Le organizzazioni per il rispetto dei diritti umani impegnate in Cina hanno riportato come più di 100 mila persone siano state mandate nei campi di rieducazione, 5.000 imprigionate e condannate ad una pena detentiva di più di 18 anni, mentre quasi 500 siano decedute a seguito delle torture subite nel corso di interrogatori di polizia. Al di là delle cifre i carcerati e i prigionieri dei campi di rieducazione vengono quotidianamente sottoposti ad indicibili umiliazioni, torturati, sottoposti ad abusi sessuali. Le stesse famiglie dei prigionieri vengono ricattate e costrette a pagamenti in denaro ai poliziotti. Nello scorso mese di marzo, dopo un *reportage* televisivo sulle violenze a danno degli aderenti al Falun Gong, vi è stato un ulteriore giro di vite e oltre 5.000 persone sono state arrestate e almeno 100 sono state uccise. Il Congresso americano ha approvato una risoluzione di condanna contro le violenze perpetrate dalle autorità cinesi, e sono del resto numerose le prese di posizione di personalità politiche e istituzionali. La Cina cerca di giustificare le violazioni dei diritti umani asserendo che il Falun Gong sarebbe una setta e causa di instabilità sociale, ma è evidente a tutti la sua natura pacifica ed esclusivamente meditativa. L'auspicio è che il Parlamento italiano voglia approvare una mozione di condanna contro la politica attuata dalla Cina verso gli appartenenti al Falun Gong impegnandosi, insieme al governo italiano, a fermare la politica repressiva cinese favorendo una soluzione pacifica attraverso il dialogo.

WEI JINSHENG, esponente di primo piano del movimento che si batte per i diritti umani in Cina, nel rivolgere un saluto particolarmente caloroso ai membri della Commissione presenti, rileva come milioni di persone in Cina versino in condizioni oggettivamente molto difficili a causa della povertà dilagante e di una sostanziale mancanza di protezione dei loro diritti fondamentali. Nel momento in cui la leadership in Cina sta cambiando, si fa più insidiosa la motivazione data alla persecuzione di movimenti pacifici come il Falun Gong e delle minoranze etniche: la nuova dirigenza cerca oggi di accreditare la Cina come un paese in prima linea nella lotta al terrorismo in modo da ottenere, in particolare dagli Stati Uniti, maggiore tolleranza sulla questione del rispetto dei diritti umani.

SIHEM BEN ZEDRINE, giornalista tunisina, candidata al premio Sacharov per il 2002, denuncia i condizionamenti alla vita privata dovuti alla polizia in Tunisia; non sono tutelate la libertà di riunione e di associazione, non si ha più il diritto di spostarsi liberamente da una città all'altra; non mancano gli attacchi agli avvocati e a tutti coloro che esercitano una professione che li pone in prima linea nella lotta per il rispetto dei diritti umani. Sono all'ordine del giorno le aggressioni fisiche e gli attentati ai diritti della difesa. Le prigionie sono in condizioni disumane e le ultime conquiste nei diritti delle donne risalgono ormai al 1956; le donne non possono esercitare i loro diritti di cittadinanza in forma autonoma nella società civile a pena di violenze e umiliazioni, come è accaduto l'anno scorso a Khadija Cherif e a Souhayr Belhassen. Deve indurre a riflettere il fatto che nell'area geografica del mondo che fornisce manovalanza al terrorismo internazionale non vi sia neanche un paese democratico e che le dittature del mondo arabo-islamico si siano appoggiate ai paesi dell'Occidente democratico. Il terrorismo trova in questi paesi terreno fertile perché mancano gli strumenti per esprimere pluralisticamente e democraticamente le idee, le opinioni, i convincimenti religiosi e civili.

La senatrice BONFIETTI, nel ringraziare gli ospiti per la loro lucida ed efficace esposizione, ricorda come si debba impedire che dopo l'11 settembre cali l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale sul rispetto dei diritti umani nel mondo. Ricorda di essere impegnata nella delegazione italiana presso l'Assemblea dell'OSCE, ed assicura che si farà portavoce in quella come in altre sedi delle esigenze e delle denunce ascoltate nel corso dell'audizione.

Nel chiudere la seduta e nel ringraziare tutti i presenti il Presidente PIANETTA intende dedicare un pensiero al Cardinale Francois Xavier Nguyen Van Thuan, recentemente scomparso, ed al suo impegno civile in favore del rispetto dei diritti umani in Vietnam. In ogni parte del mondo il cammino verso il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo passa attraverso il sacrificio personale di uomini che in ogni sede, anche a rischio della propria incolumità, si battono sostenendo le proprie ragioni.

Fra i diritti umani la libertà di religione, che tocca da vicino la coscienza di ogni persona, merita particolare, speciale attenzione. L'audizione di oggi ha in questo senso fornito elementi estremamente utili per proseguire con vantaggio il lavoro della Commissione e giungere ad iniziative concrete ed efficaci.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2002

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA PROSSIMA COSAC

Il presidente GRECO informa la Giunta che solo nella giornata di ieri è pervenuto il documento della Presidenza danese contenente le proposte di rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali nella politica europea e la riforma della COSAC, che verrà esaminato nella riunione che si svolgerà a Copenaghen dal 16 al 18 ottobre prossimi. Tale documento, peraltro pregevole, va approfondito in quanto contiene aspetti di rilevanza politica tale che potrebbero interferire con i lavori della Convenzione e avere impatto sui Trattati. La delegazione della Giunta, pertanto, ha concordato con la corrispondente delegazione della Commissione XIV della Camera dei deputati il seguente documento:

«La COSAC

ritiene essenziale in questa fase dare il proprio sostegno e il proprio contributo all'attività della Convenzione per la riforma dell'Unione e specificamente al suo lavoro per il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali;

esprime soddisfazione per i risultati del Gruppo di lavoro sulla sussidiarietà esaminati nella sessione plenaria della Convenzione del 4 ottobre 2002;

condivide la scelta di creare un meccanismo di allerta precoce che garantisca ai Parlamenti nazionali la possibilità di verificare il rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte di atti normativi dell'Unione;

apprezza che il gruppo di lavoro sulla sussidiarietà abbia proposto la diretta trasmissione ai Parlamenti nazionali da parte della Commissione dei progetti di atti normativi dell'UE, accogliendo la richiesta avanzata dalla COSA di Versailles, che la COSAC di Copenaghen ribadisce e conferma;

segue e sostiene l'attività del gruppo di lavoro sul ruolo dei Parlamenti nazionali, augurandosi che le sue conclusioni si ispirino agli stessi principi adottati dal gruppo sulla sussidiarietà, al fine di potenziare l'intervento dei Parlamenti nazionali evitando la creazione di nuovi organi;

propone a tale gruppo di lavoro e alla Convenzione di valutare l'opportunità di inserire nel nuovo Trattato l'istituto del Programma legislativo dell'Unione, nel quale si definiscano i settori in cui l'Unione agirà nell'anno di riferimento, che dovrebbe essere approvato da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione. Prima dell'approvazione il programma dovrebbe essere sottoposto all'esame dei Parlamenti nazionali e della COSAC, offrendo così uno strumento importante per assicurare l'intervento dei Parlamenti nazionali e di quello europeo negli indirizzi legislativi dell'Unione e per verificare l'applicazione del principio di sussidiarietà sin dalle prime fasi del procedimento legislativo;

prende atto dello studio elaborato dalla Presidenza danese che, conclusi i lavori della Convenzione europea e definito quindi il ruolo dei Parlamenti nazionali nella architettura istituzionale dell'Unione, potrà costituire, insieme ai contributi che saranno inviati dagli altri Parlamenti, un'utile base di confronto per la riforma ed il rafforzamento della COSAC;

in attesa delle auspiccate riforme, stabilisce che la COSAC discuta il programma legislativo annuale della Commissione e che, più in generale, valorizzi la sua funzione di luogo della cooperazione e del confronto interparlamentare, anche nella prospettiva di un maggior ruolo dei Parlamenti nazionali nella verifica del principio di sussidiarietà».

In particolare, in relazione al rafforzamento della COSAC, il Presidente si riserva di proporre l'istituzione di un gruppo di lavoro tecnico cui attribuire il compito di studiare tutte le implicazioni di una possibile riforma della COSAC medesima.

Si apre un breve dibattito.

Il senatore BEDIN, nel concordare con il documento presentato dal Presidente, chiede che il gruppo di lavoro sia formato da parlamentari.

Il presidente GRECO accoglie senz'altro la richiesta del senatore Bedin, precisando che questa era la sua intenzione.

La senatrice DE ZULUETA esprime a sua volta apprezzamento per il documento presentato dal Presidente, così come il senatore GIRFATTI, che concorda altresì con le osservazioni introduttive.

La Giunta unanime conviene quindi con il contenuto del documento illustrato dal Presidente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA MISSIONE DI UNA DELEGAZIONE CONGIUNTA DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE DEL SENATO E DELLA XIV COMMISSIONE DELLA CAMERA IN LITUANIA

Il presidente GRECO riferisce che, dal 29 settembre al 1° ottobre, una delegazione congiunta della Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato e della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati si è recata in missione a Vilnius (Lituania). Per la Giunta, la delegazione era composta da lui, dal vice presidente Girfatti e dai senatori Bedin e Magnalbò, mentre, per la XIV Commissione, dal presidente Stucchi, dal vice presidente Strano e dagli onorevoli Bellini, Conte, Crisci e Di Teodoro.

Finalità della missione era verificare lo stato del processo di adesione della Repubblica di Lituania all'Unione europea e confrontarsi con il dibattito sul futuro dell'Europa in corso in quel Paese, con particolare riferimento ai lavori della Convenzione europea.

La delegazione, assistita durante tutta la missione dall'Ambasciata d'Italia a Vilnius – in particolare dall'ambasciatore Bernardo Uguccioni – ha avuto una serie di colloqui ufficiali con autorità del Parlamento e del Governo lituani, nonché con il Presidente della Repubblica di Lituania.

Nella mattinata del 30 settembre, ha incontrato il Presidente del Parlamento lituano (Seimas), Arturas Paulauskas, il Presidente della Commissione per gli affari europei, rappresentante del Parlamento lituano alla Convenzione, Vytenis Povilas Andriukaitis, il Presidente della Commissione affari esteri, Gediminas Kirkilas, e il Presidente del Gruppo interparlamentare per le relazioni con l'Italia, Egidijus Vareikis.

Il presidente Paulauskas ha illustrato gli aspetti principali del processo di adesione della Lituania all'Unione europea e l'attuale stato dei negoziati: in particolare, è emerso che la Lituania ha già concluso 28 capitoli negoziali sui 30 totali; restano infatti quelli relativi all'agricoltura e alle previsioni di bilancio. Il Presidente ha poi richiamato alcune questioni relative al settore dell'agricoltura, alla chiusura della centrale di Ignalina e alla regione di Kaliningrad (parte del territorio della Repubblica russa che, dopo l'adesione della Lituania e della Polonia, si troverà ad essere un enclave nel territorio dell'Unione). Con riferimento al settore agricolo, Paulauskas ha sottolineato la necessità di prevedere un incremento graduale degli aiuti diretti in favore degli agricoltori ed ha ricordato la questione della revisione dell'articolo 47 della Costituzione lituana, che esclude la possibilità di acquisto di terreni agricoli da parte di soggetti non aventi la cittadinanza lituana. Per la Lituania, come accaduto per altri Paesi candidati – Repubblica ceca, Slovacchia, Polonia – risulta necessario prevedere un periodo transitorio prima di consentire tale acquisto, al fine di garantire agli agricoltori nazionali la possibilità di una maggiore competitività nel mercato dell'Unione. Riguardo alla centrale nucleare di Ignalina, il presidente Paulauskas ha sottolineato la necessità di prevedere lo stanziamento, da parte dell'Unione europea, di adeguati finanziamenti, perché

la Lituania possa individuare forme alternative di produzione di energia, senza eccessivi oneri per la popolazione, derivanti dalla chiusura della centrale e dal conseguente rialzo del prezzo dell'energia. Quanto alla questione di Kaliningrad, sono in corso negoziati per risolvere il problema dei visti per i cittadini russi che si spostano da e per la Russia. In proposito ha precisato che per la Lituania, è di fondamentale importanza rientrare nello spazio previsto dall'accordo di Schengen la cui normativa dovrà essere applicata integralmente. Infine, il presidente Paulauskas ha sottolineato che, in base agli ultimi sondaggi, più della metà della popolazione lituana (circa il 53 per cento) risulta a favore dell'ingresso nell'Unione europea.

Il Presidente della Commissione affari europei e rappresentante del Parlamento lituano alla Convenzione, Vytenis Povilas Andriukaitis, in risposta ad una domanda formulata dallo stesso presidente Greco, ha sottolineato che, per garantire forme adeguate di coinvolgimento dei cittadini e della società civile nel dibattito sul futuro dell'Unione, è stato istituito un apposito Forum. Ha poi riepilogato le posizioni della Lituania rispetto al dibattito in corso alla Convenzione, riferendo in particolare la favorevoli valutazioni sulla creazione di procedure più trasparenti per le decisioni da assumere in sede europea e sulla presentazione del programma legislativo della Commissione direttamente ai Parlamenti nazionali; ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo e di potenziare il ruolo della COSAC.

La questione di Kaliningrad è stata esposta in modo approfondito dal Presidente della Commissione affari esteri, Gediminas Kirkilas, il quale ha sottolineato che la Lituania ha assunto l'impegno di abolire, entro il 2003, l'attuale regime, che non prevede la necessità del rilascio del visto tra Lituania e Russia per talune categorie di soggetti e per i treni che collegano Kaliningrad alla Russia, attraversando il territorio lituano per 267 chilometri. A partire dal 2003, di conseguenza, occorrerà prevedere l'estensione del regime dei visti anche per tali fattispecie o eventualmente valutare la possibilità di rilasciare documenti semplificati di transito, come auspicato e proposto dalla Commissione europea. Secondo il presidente Kirkilas, occorre porre l'attenzione sul problema dello sviluppo economico di Kaliningrad piuttosto che sulla questione dei visti: attraverso il potenziamento dei mezzi di trasporto marittimi o aerei, infatti, potrebbero essere create vie alternative per il collegamento tra Russia e Kaliningrad.

È intervenuto in proposito anche il Vice Presidente della Commissione affari europei, Justinas Karosas, che ha ricordato come, da parte della Russia, vi sia anche il timore che un regime di transito per Kaliningrad che preveda la necessità del rilascio dei visti possa dar luogo a spinte separatiste e autonomiste fra la popolazione di Kaliningrad.

Replicando ad una serie di domande poste dallo stesso Presidente (che aveva sottolineato, in relazione alla questione di Kaliningrad, la necessità di cercare una soluzione politica senza fossilizzarsi su aspetti di carattere tecnico), dai senatori Girfatti, Bedin e Magnalbò, dal presidente Stucchi e dagli onorevoli Bellini, Crisci e Strano, i membri della Commissione affari europei del Seimas Biruté Vesaitė e Vytautas Saulis, il vice

presidente Justinas Karosas, il presidente della Commissione affari esteri Gediminas Kirkilas ed il presidente del Gruppo interparlamentare per le relazioni con l'Italia Egidijus Vareikis, dopo aver precisato che le privatizzazioni effettuate dalla Lituania sono ormai ad uno stadio avanzato, soprattutto con riferimento al settore bancario e a quello della produzione di energia, hanno fatto presente che, dal punto di vista della politica estera, la Lituania sta valutando la possibilità di inviare truppe in Afghanistan – come già avvenuto per il Kosovo – e che tutti i partiti politici lituani sono sostanzialmente a favore dell'adesione alla NATO.

Nel pomeriggio del 30 settembre, la delegazione ha incontrato il Capo negoziatore per l'entrata della Lituania nell'Unione europea, Petras Austrevicius, il quale, nell'evidenziare i positivi risultati raggiunti dalla Lituania nei negoziati per l'adesione, si è soffermato, in particolare, su tre questioni: le previsioni di bilancio ed il pacchetto finanziario, l'agricoltura e la chiusura della centrale nucleare di Ignalina.

Secondo Austrevicius è necessario individuare soluzioni che tengano conto anche delle esigenze dei paesi di piccole dimensioni, come la Lituania, per i quali si rischia una sproporzione tra i contributi stanziati all'Unione europea e gli aiuti finanziari ricevuti. Tale problematica si pone in particolare per i primi anni successivi all'adesione, tenuto conto, ad esempio, che gli aiuti diretti agli agricoltori saranno ottenuti in maniera stabile solo a partire dal 2006-2007 e che i fondi strutturali in favore di tali paesi saranno attivi solo dopo il 2004. In merito al settore agricolo, Austrevicius ha ricordato che il 16 per cento circa della popolazione è attualmente impegnata in tale settore, ma la percentuale è in diminuzione e caratterizzata da lavoratori non giovani di età: occorrono quindi interventi adeguati per risollevarlo il settore, penalizzato soprattutto dopo la crisi russa del 1998. In merito alla questione della centrale di Ignalina, Austrevicius ha precisato che occorre realizzare fonti alternative di produzione di energia rispettose dell'ambiente, per le quali la Lituania attende un preciso ed adeguato sostegno dell'Unione europea.

Dopo alcuni interventi del presidente Greco, dei senatori Bedin, Magnalbò e Ginfatti, del presidente Stucchi e degli onorevoli Crisci, Di Teodoro e Strano, il Capo negoziatore Petras Austrevicius ha fatto presente che, per quanto riguarda la centrale di Ignalina, si sta cercando di individuare forme di produzione di energia nucleare sicura; ha quindi richiamato i progressi ottenuti per quanto riguarda l'armonizzazione della legislazione lituana rispetto all'*acquis communautaire* e ha sottolineato che la maggioranza assoluta dei giovani è a favore dell'adesione dell'Unione europea. Quanto al sistema scolastico, Austrevicius ha segnalato che in Lituania, è previsto l'obbligo scolastico fino a 16 anni e che circa il 95 per cento delle scuole sono pubbliche. In merito alle questioni connesse ai Fondi strutturali dopo l'adesione di nuovi Stati membri, ha rilevato l'opportunità di non modificare gli attuali parametri.

La delegazione si è recata poi presso l'Istituto italiano di cultura, dove ha incontrato il direttore Ostelio Remi e alcuni studenti dell'Istituto.

Nella mattina di martedì 1° ottobre, la delegazione ha incontrato, presso la sede del Ministero degli esteri, il Ministro degli affari esteri, Antanas Valionis, ed il sottosegretario Rytis Martikonis. Il Ministro si è essenzialmente soffermato sulla questione di Kaliningrad, ricordando che il prossimo 11 novembre è previsto un vertice tra Unione europea e Russia, in cui si dovrebbe raggiungere una soluzione. Ha poi sottolineato in particolare come, per la Lituania, si tratti di una questione che attiene alla propria sovranità; per risolverla dunque è necessaria la solidarietà dei paesi dell'Unione europea, che dovrebbero prospettare congiuntamente alla Russia le possibili soluzioni.

Circa la questione di Kaliningrad il ministro Valionis ha rilevato che occorrerebbe incentivare lo sviluppo economico della zona, invece di renderla una sorta di buco nero ai confini dell'Unione europea. Nel ribadire quindi il pieno sostegno alla proposta di mediazione avanzata dalla Commissione, il Ministro ha evidenziato la flessibilità di cui ha dato prova sino ad oggi la Lituania, a fronte di una rigidità della controparte russa. Relativamente alla proposta avanzata dai russi di prevedere treni diretti tra Kaliningrad e la Russia, il ministro ha dichiarato la disponibilità del suo governo a discutere della questione solo dopo l'adesione della Lituania all'Unione europea, ed ha avvertito che un'eventuale trattativa diretta tra l'Unione e la Russia prima del 2004 su tale questione sarebbe intesa dalla Lituania come lesiva delle sue prerogative sovrane.

Sono seguiti interventi del presidente Greco, dell'onorevole Bellini e dei senatori Girfatti e Bedin, cui ha risposto il sottosegretario Martikonis, evidenziando che la Lituania, oltre ad essere favorevole ad una PESC e una PESD più forti, è pienamente interessata a sviluppare una politica comune per la difesa dei confini, da considerare frontiere dell'Unione europea prima ancora che nazionali. Circa i tempi di svolgimento della Conferenza intergovernativa Martikonis ha manifestato la volontà della Lituania di partecipare a pieno titolo ai negoziati che dunque si dovrebbero, secondo i lituani, aprire nel primo semestre del 2004.

Successivamente, la delegazione ha incontrato il Presidente della Repubblica di Lituania, Valdas Adamkus, che ha ricordato la sua recente visita in Italia (luglio 2002) e l'intensa collaborazione che caratterizza i rapporti tra Italia e Lituania.

Dopo gli interventi del presidente Greco, che ha sottolineato la necessità di un'Europa unita da valori comuni, ma caratterizzata da identità nazionali distinte, e del presidente Stucchi, che ha evidenziato l'importanza di pervenire ad un'Europa futura unita e forte, il presidente Adamkus ha concordato sulla necessità di un'Europa unita, con la struttura che sarà definita dopo i lavori della Convenzione e nella quale ciascun paese possa portare il proprio patrimonio di valori.

Si apre un breve dibattito.

Il senatore BEDIN ricorda al Presidente che egli si è impegnato con le istituzioni lituane per un'iniziativa del nostro paese relativamente alla situazione di Kaliningrad.

Replica il presidente GRECO, precisando che tale questione, così come altri aspetti specifici, dovrà essere affrontata nel contesto più generale dell'allargamento dell'Unione, anche all'interno dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea, svolta dalla Giunta e dalla Commissione esteri del Senato congiuntamente con le Commissioni III e XIV dell'altro ramo del Parlamento.

Concorda il senatore BEDIN, il quale in vista dell'allargamento dell'Unione europea sottolinea l'importanza del mantenimento delle clausole di salvaguardia del sistema Schengen. Informa altresì che ieri la Commissione europea ha presentato formalmente al Parlamento europeo un documento sui dieci Stati candidati all'ingresso nell'Unione, che verrà presumibilmente esaminato nella riunione del Consiglio europeo che si svolgerà il 24 ed il 25 ottobre prossimi. Chiede pertanto che il ministro Buttiglione venga a riferire sulle posizioni dell'Italia a proposito di tale documento. Infine invita la delegazione italiana a farsi promotrice di un auspicio nei confronti del Parlamento irlandese affinché, in relazione ai risultati del prossimo *referendum* sul Trattato di Nizza, non vi siano ostacoli al processo di allargamento.

La senatrice DE ZULUETA si associa alla richiesta di ascoltare il ministro Buttiglione, avanzata dal senatore Bedin.

Il presidente GRECO prende atto delle richieste dei senatori Bedin e De Zulueta e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2002

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 14,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni su cui si apre un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori BRUTTI e MALENTACCHI e i deputati GAMBA e CALDAROLA.

La seduta termina alle ore 14,55.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2002

44^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12^a Commissione:

(396) CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto: parere in parte favorevole e in parte favorevole con osservazioni su emendamenti

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2002

117^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,30.

(1487) Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge di modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge n. 354 del 1975, in materia di trattamento penitenziario. Per quanto di competenza, segnala che la quantificazione degli oneri previsti dall'emendamento 3.100 appare congrua rispetto a quanto già previsto nella relazione tecnica relativamente all'articolo 12 del decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2001. Si fa presente che le risorse stanziare trovano copertura, al momento sufficiente, nell'apposito accantonamento relativo al bilancio triennale 2003-2005, di cui alla tabella A del disegno di legge finanziaria per il 2003. Con riferimento all'emendamento 3.2, segnala che esso è identico nella parte dispositiva all'emendamento 3.100, ma risulta privo della necessaria copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI, prendendo atto dell'assenza del rappresentante del Governo ed in considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

118ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(1487) Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore NOCCO, dopo aver richiamato il contenuto della relazione introduttiva da lui svolta nella precedente seduta, propone di esprimere un parere di nulla osta sull'emendamento 3.100 e un parere di nulla osta sull'emendamento 3.2, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga introdotta la medesima clausola di copertura prevista per l'emendamento 3.100.

Il sottosegretario VEGAS concorda con tale proposta di parere, che, posta successivamente ai voti, viene approvata.

(784) CUTRUFO ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma

(1140) BATTISTI ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma

(Parere alla 7ª Commissione su testo unificato dei disegni di legge in titolo. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del testo unificato dei disegni di legge n. 784 e n. 1140, concernenti disposizioni relative all'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma. Per quanto di competenza, segnala che viene riconosciuto un contributo all'Istituto, senza tuttavia indicare l'importo e la decorrenza. Fa presente, altresì, che le risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono confluite, in ossequio all'articolo 32 della legge finanziaria per il 2002, nella UPB

25.1.2.1 contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi: occorre valutare l'opportunità di una riformulazione della clausola di copertura indicata nell'articolo 3.

Il presidente AZZOLLINI rileva l'opportunità che venga precisata sia la decorrenza del contributo, sia l'ambito di incidenza all'interno della tabella C della legge finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS ed il RELATORE condividono tale osservazione e la Sottocommissione esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 1 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente: «1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, all'Istituto di studi politici "S. Pio V" è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2003, un contributo, determinato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nell'ambito delle risorse quantificate annualmente dalla tabella C, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - legge n. 549 del 1995».

(1738) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 ottobre scorso.

Il relatore NOCCO, in considerazione dell'andamento del dibattito, propone di esprimere, sul testo, un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime parere di nulla osta sul provvedimento, ad eccezione dell'articolo 1, sul quale il parere è di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 2, vengano inserite alla fine del comma 1 del primo paragrafo, le seguenti parole: «Per l'attività e il funzionamento dei CLES è autorizzata la spesa massima di 500 mila euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Dopo che il senatore CADDEO ha espresso apprezzamento per la proposta del relatore, in quanto tende a fornire adeguata copertura finanziaria a disposizioni palesemente onerose, prende la parola il sottosegretario VEGAS il quale, invece, ribadisce quanto già rilevato nella relazione tecnica sul provvedimento, e cioè che l'istituzione dei CLES non comporterà nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, posto che si prevede che le funzioni di segreteria siano svolte dalle competenti direzioni provinciali del lavoro. Non sono, inoltre, previsti trattamenti di missione o di rimborso spese per i componenti dei CLES, e, del resto, la loro articolazione provinciale favorirà la designazione di soggetti delle amministrazioni coinvolte già presenti sul territorio. Pertanto, la clausola di copertura non solo non è necessaria, ma può alimentare aspettative economiche da parte degli operatori interessati. Ove si ritenesse comunque di apporre una copertura finanziaria, andrebbe specificato che essa è destinata a sostenere solo il pagamento di eventuali rimborse spese.

Dopo un breve dibattito, cui prendono parte i senatori GRILLOTTI, CADDEO e FERRARA, il presidente AZZOLLINI suggerisce di formulare la clausola di copertura proposta dal relatore in termini di tetto di spesa, in modo da contenere nella cifra indicata gli effetti finanziari della norma.

Posta, quindi, ai voti, la proposta di parere sul testo formulata dal relatore viene approvata con la modifica suggerita dal Presidente.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI rileva che gli emendamenti 1.22, 1.24, 1.8 e 1.5 presentano profili finanziari analoghi a quelli dell'articolo 1 del decreto-legge, per il quale la Sottocommissione ha ritenuto di apporre una clausola di copertura; pertanto, la proposta di parere dovrebbe essere conforme a quella sul testo. Non sembrano, invece, superabili i rilievi finanziari segnalati dal relatore in merito agli emendamenti 1.34, 3.3 e 1.26, mentre potrebbe essere espressa contrarietà sull'emendamento 1.10 e potrebbe essere reso un parere di nulla osta sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, che sembrano presentare un'ampia copertura finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS esprime, invece, avviso contrario sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Su proposta del relatore NOCCO, la Sottocommissione esprime, quindi parere contrario sull'emendamento 1.10, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.34, 3.3 e 1.26. Esprime, inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti 1.22, 1.24, 1.8 e 1.5, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga introdotta una clausola di copertura identica a quella indicata

per l'articolo 1 del decreto-legge. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

(585-594-B) NIEDDU ed altri. – Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Il relatore NOCCO tiene a precisare che l'approvazione del provvedimento in titolo non pregiudica l'applicabilità alle autorizzazioni di spesa in esso previste delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del disegno di legge finanziaria per il 2003, ove approvate nella formulazione proposta. Ritiene, pertanto, che si possa proporre un parere di nulla osta con la predetta osservazione.

Dopo che il sottosegretario VEGAS ha dichiarato di condividere tale impostazione, viene approvata la proposta di parere di nulla osta con l'osservazione suggerita dal relatore.

La seduta termina alle ore 15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2002

20^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato la seguente deliberazione sui disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

(1722) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

(1723) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002: approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

**V Commissione (Bilancio)
della Camera dei deputati**

Venerdì 11 ottobre 2002, ore 9 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2003-2005.

Ore 9

Audizione dei rappresentanti della Confcommercio.

Audizione dei rappresentanti della Confesercenti e della Confapi.

Audizione dei rappresentanti della Confartigianato, del CNA e della Casartigiani.

Audizione dei rappresentanti della Confagricoltura, della Coldiretti e del CIA.

Audizione dei rappresentanti della Confcooperative e della Lega delle cooperative.

Audizione dei rappresentanti della Confindustria.

Ore 14,30

Audizione del Governatore della Banca d'Italia.

Audizione dei rappresentanti dell'ABI.

Audizione del Presidente della Commissione tecnica della spesa pubblica.

